

248/95

N° 700 del registro
Concessioni - Anno 1995

N° 750 del repertorio

MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da: OFF. MECC. NAV. PISTARINO LUIGI E C. S.N.C.
Nella persona di: LEGALE RAPPRESENTANTE
In data 02-08-94

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di IMPERIA
con lettera n° 1345/95 del 14-03-95 e dalla Dogana
di IMPERIA con lettera n° 8652 del 09-09-92;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - 00.MM. di GENOVA
espresso con lettera n° 537 del 17-02-95;

Visto il parere del Comune di: IMPERIA con protocollo n° 4656/95 in data: 21-02-95

VISTO IL N.O. DI DIREZIONARE GENOVA (F6.9063 DEL 23.12.94)

Vista la precedente licenza N. registrata il - -

Visto l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

AL RICHIEDENTE codice fiscale 00299800086
di occupare: UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA //
della superficie di metri quadrati 91.31
situata nel LITORALE di IMPERIA
e precisamente ALLA RADICE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO DI ONEGLIA
allo scopo di realizzare e/o mantenere UNO SPORGENTE BANCHINATO IN CEMENTO ARMATO

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in
corrispettivo della presente concessione, il canone di lire 85000
(OTTANTACINQUEMILA)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio,
avra' la durata di mesi 2 dal 30-10-95 al 29-12-95

Avendo il concessionario gia' pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come
da ricevute dell'Ufficio del Registro di IMPERIA N. 95003004 in data 26-10-95
N. C/CP 672 - IMPERIA - 3 in data 26-10-95

DL



si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, in - dennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terra' luogo della notifica la affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che dovranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatagli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessagli né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Qualora, in riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali a mezzo di fidejussioni bancarie o assicurative, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurativa), nel caso in cui essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.

P.L.



La presente licenza e' inoltre subordinata, oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali :

- 1 - Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facolta' dell'Autorita' di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2 - Il concessionario non potra' iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avra' ottenuto la concessione edilizia comunale.
- 3 - QUALORA IL CONCESSIONARIO INTENDA RICHIEDERE IL RINNOVO DELLA PRESENTE CONCESSIONE DOVRA' PRESENTARE LA RELATIVA ISTANZA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA DEL TITOLO
- 4 - NELL'AREA IN CONCESSIONE DOVRANNO ESSERE POSTE IN ESSERE TUTTE LE PRECAUZIONI SUGGERITE DALLA NORMALE DILIGENZA E/O PRESCRITTE DALLE NORME DI LEGGE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
- 5 - LO STATO E' MANLEVATO IN MANIERA ASSOLUTA DA QUALSIASI AZIONE O MOLESTIA CHE POSSA AD ESSO DERIVARE DALL'USO DELLA PRESENTE CONCESSIONE
- 6 - IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA E SI OBBLIGA A PROVVEDERE SU SEMPLICE RICHIESTA E SEGUENDO LE DIRETTIVE DELL' A.M. A PERFEZIONARE PRESSO L' U.T.E. DI IMPERIA LA PRATICA PER L'ACCATASTAMENTO DI TUTTE LE OPERE ESISTENTI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE IN CAPO AL DEMANIO DELLO STATO
- 7 - LA PRESENTE LICENZA E' ANCHE FORMALE ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA AI SENSI DEGLI ARTT. 1219 E 2493 DEL CODICE CIVILE PER I CANONI PREGRESSI RISCOSSI IN VIA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLI
- 8 - QUALORA RIENTRINO NELL'OGGETTO DELLA PRESENTE CONCESSIONE PERTINENZE DEMANIALI DA INCAMERARE O INCAMERA TE E' FATTO OBBLIGO AL CONCESSIONARIO DI GARANTIRE L'ADEMPIMENTO DEGLI ONERI ASSUNTI CON L'ATTO DI CONCESSIONE MEDIANTE DEPOSITO DI CONGRUA E IDONEA CAUZIONE, DETERMINATA DALL'AUTORITA' MARITTIMA, NONCHE' STIPULA DI CONTRATTO ASSICURATIVO PER I RISCHI DI PERIMENTO O DETERIORAMENTO DELLE MEDESIME PERTINENZE, CON VINCOLO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE.
- 9 - IL CONCESSIONARIO NON PUO' INIZIARE L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE OGGETTO DELLA PRESENTE CONCESSIONE E SE PRIMA NON HA OTTENUTO TUTTE LE ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE, CHE DOVRANNO ESSERE MANTENUTE IN CORSO DI VALIDITA' PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE
- 10 - LA PRESENTE CONCESSIONE VIENE RINNOVATA SENZA FORMALITA' DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART.8 R.C.N.. E' FATTA SALVA LA VERIFICA, IN AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA, DELLA CONTINUITA' STORICA E DELLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE EMANATI.
- 11 - IL CONCESSIONARIO E' TENUTO ALLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE IMPARTITE DALL'AUTORITA' MARITTIMA CONCERNENTI L'USO DEL DEMANIO ED IN PARTICOLARE QUELLE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' BALNEARE
- 12 - IL CONCESSIONARIO E' TENUTO A MANTENERE L'AREA OGGETTO DELLA PRESENTE LICENZA IN CONDIZIONI DI PULIZIA E DECORO ANCHE DURANTE GLI EVENTUALI PERIODI DI INATTIVITA' STAGIONALE
- 13 - A LAVORI ULTIMATI DOVRA' ESSERE REDATTO E PRESENTATO CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEL MANUFATTO IN QUESTIONE; DOVRA' ESSERE ALTRESI' PRESENTATA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INCAMERAMENTO DELL' AMPLIAMENTO DELLA BANCHINA FRA I BENI DELLO STATO.
- 14 - IL CANONE DELLA PRESENTE CONCESSIONE E' STATO CALCOLATO PROVVISORIAMENTE SALVO CONGUAGLIO AI SENSI DELLA LEGGE 04/12/93 N.494. TALE CANONE DOVRA' PERTANTO ESSERE CONGUAGLIATO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA PREDETTA LEGGE 494/93.

Oh



La presente licenza viene firmata in segno della piu' ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in:

IMPERIA - PIAZZA N. BIXIO N. 6

IMPERIA, **29 NOV. 1995**

La presente licenza e' corredata da numero allegati.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL CONCESSIONARIO

IL COMANDANTE
CF (CP) Giuseppe AMORESE



SGT/VP Blondino

Giuseppe Piccardolo

La presente licenza e' firmata dal Sig.
nato a il .../.../... residente a
..... identificato con in nome e per
conto del concessionario che rimane pertanto responsabile dell'esecuzione di tutto quanto con-
tenuto nella presente licenza di concessione giusta procura speciale autenticata dal
Dott. notaio in
Rep. n. in data .../.../...

Registrato a Imperia il 04/12/95
al n. 2810 esatte L. 150.000

